

Edilizia Convenzionata

L'obiettivo principale dell'edilizia convenzionata è quello di garantire sufficienti spazi per il fabbisogno abitativo primario della popolazione residente.

I cittadini che costruiscono un'abitazione convenzionata possono godere di benefici (esenzione dal contributo sul costo di costruzione), impegnandosi, al tempo stesso, a rispettare determinati obblighi (art. 79 L.P: 13/1997 in vigore fino al 30 giugno 2020).

Agenzia di vigilanza sull'Edilizia - AVE

Via Canonico-Michael-Gamper 1 39100
Bolzano

Tel. 0471 418490

<https://vigilanza-edilizia.provincia.bz.it>

awa.ave@provincia.bz.it

awa.ave@pec.prov.bz.it

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

IT

AGENZIA DI VIGILANZA SULL'EDILIZIA



STAZIONE UNICA DI
VIGILANZA PER L'EDILIZIA
ABITATIVA CONVENZIONATA



Requisiti per l'occupazione di un alloggio convenzionato* (Vincolo art. 79 LP Nr. 13/1997)

- Residenza anagrafica in Provincia al momento del rilascio della concessione edilizia;
 - o
- residenza anagrafica/posto di lavoro da almeno cinque anni in Provincia;
 - o
- contratto di lavoro nel territorio provinciale;
 - o
- residenza anagrafica in Provincia per almeno cinque anni prima dell'emigrazione;
 - e
- nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario di un'abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro o di residenza ovvero deve essere titolare del diritto di usufrutto o di abitazione su una tale abitazione.




Principali obblighi in caso di alloggio convenzionato *

- Occupazione entro un anno dal rilascio della licenza d'uso/agibilità
- Trasferimento della residenza anagrafica della famiglia entro un anno dal rilascio della licenza d'uso/agibilità
- Comunicazione al Comune e all'IPES entro 30 giorni, se il termine per l'occupazione (1 anno) non è rispettato
- Comunicazione al Comune entro 30 giorni, se l'alloggio dovesse rendersi libero
- Rioccupazione dell'alloggio libero entro sei mesi
- Comunicazione al Comune entro 30 giorni, se il termine per la rioccupazione (6 mesi) non è rispettato
- Nei primi venti anni il canone di locazione non può superare il canone provinciale



Sanzioni amministrative *

- Omessa/non tempestiva comunicazioni al Comune e all'IPES se i termini per l'occupazione e la rioccupazione non sono rispettati: sanzioni pecuniarie pari a 500,00 €;
- Omessa/non tempestiva comunicazioni al Comune se il termine per la rioccupazione non sono rispettati: sanzioni pecuniarie pari a 500,00 €;
- Occupazione da parte di persone NON aventi diritto: sanzione pecuniaria pari a 2,5 l'ammontare del canone di locazione provinciale per la durata dell'illegittima occupazione



* I testi hanno esclusivamente scopo informativo e non hanno carattere ufficiale né esaustivo. Si rinvia all'art. 79 L.P. 13/1997, vigente in data 30 giugno 2020, alla LP 9/2018 ed agli atti unilaterali d'obbligo.